



CITTÀ di PIAZZOLA sul BRENTA
PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 – Definizione delle entrate
- Art. 3 - Gestione delle entrate
- Art. 4 – Dilazione e sospensione per gravi calamità
- Art. 5 – Funzionario responsabile dell'entrata
- Art. 6 – Atti del funzionario dell'entrata
- Art. 7 - Attività di verifica e controllo
- Art. 8 – Sanzioni e penalità

TITOLO II RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

- Art. 9 – Modalità di versamento dei tributi e delle altre entrate comunali
- Art. 10 – Ravvedimento operoso per le entrate tributarie

CAPO I – RATEIZZAZIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

- Art. 11 – Ambito di applicazione e criteri
- Art. 12 – Esclusioni
- Art. 13 – Domanda di rateazione/dilazione
- Art. 14 – Documenti da allegare alla domanda di dilazione di pagamento per le società o imprese obbligate alla redazione del bilancio
- Art. 15 – Documenti da allegare alla domanda di dilazione di pagamento per le persone fisiche, le imprese individuali i comunque non obbligate alla redazione del bilancio
- Art. 16 – Accoglimento della richiesta, modalità di rateizzazione, garanzie richieste
- Art. 17 – Istruttoria concessione rateazione
- Art. 18 – Controlli

CAPO II – RIMBORSO E COMPENSAZIONE

- Art. 19 – Rimborsi tributari
- Art. 20 – Soglie minime per versamenti e rimborsi
- Art. 21 – Compensazione

CAPO III – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

- Art. 22 – Attività di verifica e controllo
- Art. 23 – Avviso bonario e contraddittorio preventivo con il contribuente
- Art. 24 – Accertamento delle entrate tributarie
- Art. 25 – Accertamento delle entrate non tributarie
- Art. 26 – Discarico per crediti inesigibili
- Art. 27 – Ingiunzioni di pagamento
- Art. 28 – Interessi
- Art. 29 – Notificazione degli atti

TITOLO III
RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

- Art. 30 – Oggetto
- Art. 31 – Accertamento esecutivo tributario
- Art. 32 – Accertamento esecutivo patrimoniale
- Art. 33 – Riscossione coattiva
- Art. 34 – Interessi moratori
- Art. 35 – Costi di elaborazione e notifica

TITOLO IV
STRUMENTI DEFLATTIVI

- Art. 36 – Oggetto
- Art. 37 – Diritto di interpello
- Art. 38 – Autotutela
- Art. 39 – Procedimento per l'esercizio dell'autotutela
- Art. 40 – Ipotesi di annullamento d'ufficio
- Art. 41 – Compensi incentivanti
- Art. 42 – Disposizioni finali

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall'art. 52 de D.Lgs. 446/1997, detta i principi generali per la disciplina delle entrate proprie del Comune, tributarie e patrimoniali, inclusi i canoni, gli affitti, proventi e relativi accessori, le entrate derivate dalla gestione dei servizi e, comunque, tutte le entrate del Comune ad eccezione di quelle derivate da trasferimenti.
2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutte le entrate per quanto non siano diversamente disciplinate da appositi e specifici regolamenti.
3. Per quanto non regolato dal Comune nell'esercizio della sua autonomia normativa si applicano le leggi vigenti.
4. Le disposizioni del presente regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla L. 212/2000.
5. Al fine di dare attuazione al suddetto rapporto in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Ravvedimento operoso
 - Rateizzazione e dilazione di pagamento
 - Rimborso
 - Compensazione
 - Diritto di interpello
 - Autotutela

Art. 2

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Sono da considerarsi entrate tributarie quelle derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o futura, che individuano e definiscono le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e l'aliquota massima dei tributi comunali.
2. Sono da considerarsi entrate patrimoniali quelle che non rientrano tra le fattispecie specificate nel comma 1, quali i canoni ed i proventi derivanti dall'uso o dal godimento particolari di beni comunali, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e di servizi, nonché ogni altra risorsa finanziaria di cui sia titolare il Comune.

Art. 3

GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, avendo riguardo al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione del

Comune ed al più agevole adempimento della prestazione da parte del contribuente.

2. Le gestioni, dove non definite nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, avvengono in forma diretta e la riscossione tramite il Tesoriere comunale.

Art. 4

DILAZIONE E SOSPENSIONE PER GRAVI CALAMITA'

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle risorse di entrata possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali, da emergenze sanitarie ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili o di forza maggiore, che incidono in modo rilevante sul normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

Art. 5

FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL'ENTRATA

1. Alla emissione degli atti di gestione provvede, quando la gestione è effettuata direttamente al Comune, il funzionario responsabile della specifica entrata, tributaria o patrimoniale.
2. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli servizi ai quali le stesse risultano affidate nel Piano Esecutivo di Gestione. Nel caso di assenza detti funzionari sono sostituiti da chi ne fa eventualmente le veci.
3. La Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune e ove previsto per disposizione di legge, designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle determinazioni e sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile di area cui appartiene l'ufficio tributi.
5. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - c) dispone i rimborsi;
 - d) segue il contenzioso;
 - e) all'occorrenza, esercita il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto, segnalando eventuali irregolarità compiute;
 - g) compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

Art. 6
ATTI DEL FUNZIONARIO DELL'ENTRATA

1. Gli atti del funzionario responsabile dell'entrata sono motivati indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del funzionario in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.
2. L'Ufficio assicura la conoscibilità da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede a notificarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, desumibile dalle informazioni in suo possesso o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico provvedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
3. Gli atti devono tassativamente indicare:
 - a) l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
 - b) l'organo o l'ufficio presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
4. In caso di riscossione coattiva, l'atto deve contenere il riferimento al precedente atto di accertamento o comunque la motivazione della pretesa tributaria.

Art. 7
ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Spetta alla Giunta Comunale individuare, in sede di assegnazione del PEG, i criteri e le priorità con cui effettuare i controlli sulle entrate. In mancanza vi provvede il funzionario responsabile, ove previsto, o il responsabile di area.
2. In ogni caso il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, nonché della capacità operativa dell'ufficio, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
3. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario responsabile dell'entrata - prima dell'emissione dell'avviso di accertamento o di irrogazione della sanzione - invita il contribuente o l'utente a fornire chiarimenti e/o dati ed elementi aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.
4. L'invito al contribuente o all'utente non è necessario qualora l'accertamento o l'irrogazione di sanzioni riguardi il mancato o tardivo versamento di entrate tributarie o patrimoniali alle scadenze previste dalla legge o dai regolamenti.

Art. 8
SANZIONI E PENALITÀ

1. Il procedimento sanzionatorio e la determinazione delle sanzioni rientrano nelle competenze del funzionario responsabile dell'entrata.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. n°473/1997, alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie.
3. Oltre al recupero dell'entrata e della penalità, saranno applicati gli interessi di mora nella misura indicata dall'art. 34 del presente regolamento.
4. Le sanzioni relative alle entrate tributarie, non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a favore di un Comune diverso.
5. Spetta al funzionario responsabile del tributo valutare i criteri di graduazione della sanzione, ove previsto, tenendo conto oltre che della personalità del trasgressore, dei criteri generali per la graduazione.
6. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino non imputabili al contribuente, non si procede alla irrogazione delle sanzioni.
7. Qualora gli errori relativi all'applicazione del tributo risultino commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuti autonomamente dal Comune, non si procede alla irrogazione della sanzione che sarebbe applicabile a seguito del maggior tributo risultante.

TITOLO II: RISCOSSIONE ORDINARIA DELLE ENTRATE

Art. 9
**MODALITÀ DI VERSAMENTO DEI TRIBUTI E DELLE ALTRE ENTRATE
COMUNALI**

1. Per le singole entrate per le quali non esistono norme di legge o regolamenti specifici, o in caso di mancata disciplina nei regolamenti delle modalità di pagamento, questo può avvenire mediante:
 - servizio, PagoPA;
 - tramite modello F/24, in relazione ai tributi per cui tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.
2. In caso di pagamento di tributi per i quali le norme di legge prevedono il versamento in autoliquidazione, l'eventuale invio di comunicazioni relative agli importi dovuti dal contribuente non esime quest'ultimo dall'assolvimento degli obblighi tributari nei termini stabiliti dalla legge.
3. I pagamenti delle somme dovute a titolo di tributo devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi. L'arrotondamento si applica sulla somma

finale da versare.

Art.10

RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LE ENTRATE TRIBUTARIE

1. Con l'istituto del ravvedimento, previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n° 472 del 1997, il contribuente ha la possibilità di regolarizzare i versamenti di imposte omesse o pagate in misura insufficiente applicando sanzioni ridotte. Il contribuente è tenuto a procedere spontaneamente, sanando la propria posizione fiscale versando, oltre all'importo dovuto a titolo di tributo, la sanzione ridotta e gli interessi al tasso legale.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l'avvio di una attività di accertamento da parte del Comune, di cui l'interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento e gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo.
6. La riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.

CAPO I: RATEIZZAZIONE E DILAZIONE DI PAGAMENTO

Art. 11

AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura patrimoniale e tributaria, anche richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019 o con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di temporanea e obiettiva difficoltà, la rateizzazione del pagamento, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1, Legge n. 160/2019 secondo il seguente schema:
 - a. fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - b. da euro 100,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
 - c. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;

- e. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g. oltre euro 6.000,00: fino a trentasei rate mensili;

2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale. Esso può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa e/o persona fisica, in calamità naturali riconoscibili. Si considerano altresì cause di difficoltà le condizioni di salute propria o dei propri familiari che impediscano lo svolgimento della normale attività lavorativa o qualunque altra condizione documentabile di impedimento al lavoro tale da non consentire l'assolvimento del debito verso il Comune.
3. La richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà anche attraverso la dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente (ad es. estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai conti correnti bancari o postali) del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 34 nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. L'importo della prima rata deve essere versato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali e in caso di accertamento, ai fini dell'acquiescenza (accettazione del provvedimento e dunque rinuncia ad avvalersi dei mezzi di impugnazione previsti per legge), la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso.
7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di

settantadue rate mensili.

11. In caso di impossibilità, debitamente documentata, per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, la deroga all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, che comunque non potrà eccedere le trentasei rate mensili è rimessa alla discrezionalità della Giunta comunale che deciderà definendone altresì le condizioni.
12. E' ammessa la sospensione della rateizzazione in presenza di eventi temporanei che impediscano il ricorso alla liquidità (ad es. blocco del conto corrente per successione).
13. L'istituto della rateazione è accordato a condizione che vi sia inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva di cui al Capo II del D.P.R. 602/73.

Art. 12 ESCLUSIONI

1. La rateizzazione non può essere accordata:
 - quando l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad euro 100,01;
 - quando non sussistono le condizioni di obiettiva difficoltà;
 - in caso di ricorso avverso l'atto che ne ha generato la pretesa tributaria.

Art. 13 DOMANDA DI RATEAZIONE/DILAZIONE

1. Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda al Servizio Responsabile dei Tributi di questo Ente, con le seguenti modalità:
 - direttamente allo sportello dell'ufficio Protocollo del comune;
 - tramite raccomandata A.R.
 - tramite posta elettronica certificata all' indirizzo PEC del Comune.
2. La domanda dovrà contenere:
 - a. l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
 - b. l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito (avviso di pagamento, avviso di accertamento, ecc.);
 - c. la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione c/o rateizzazione del debito.
3. Alla stessa dovrà essere allegata la documentazione di cui ai successivi artt. 14 o 15 del presente regolamento, a seconda del soggetto richiedente.

Art. 14

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER LE SOCIETÀ O IMPRESE OBBLIGATE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO

1. Nel caso di presentazione della domanda di dilazione di pagamento di cui al precedente articolo, da parte di Società o Impresa obbligata alla redazione del bilancio, la situazione di cui al precedente articolo 2 deve essere dimostrata allegando, alla stessa, la seguente documentazione probatoria:
 - Modello Unico;
 - Visura camerale aggiornata;
 - Ultimo bilancio approvato;
 - Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Art. 15

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO PER LE PERSONE FISICHE, LE IMPRESE INDIVIDUALI O COMUNQUE NON OBBLIGATE ALLA REDAZIONE DEL BILANCIO

1. Nel caso di presentazione della domanda di dilazione al pagamento di cui al precedente articolo 3 da parte di persone fisiche, e imprese individuali non obbligate alla redazione del bilancio, la situazione di cui obbiettiva difficoltà economica all'articolo 2 deve essere dimostrata allegando, alla stessa, la seguente documentazione probatoria:
 - Certificato ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente);
 - Certificazione mobilità/cassa integrazione (ove esistente);
 - Certificato disoccupazione;
 - Dichiarazione delle disponibilità in essere al momento della dichiarazione e al 31 dicembre dell'anno precedente (ad es. estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai conti correnti bancari o postali) del debitore e dei componenti del nucleo familiare.
 - Ogni altra documentazione e/o certificazione ed autocertificazione attestante la motivazione della situazione dichiarata;

Art. 16

ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA, MODALITA' DI RATEIZZAZIONE, GARANZIE RICHIESTE

1. Il calcolo del piano di rateazione è eseguito con determinazione di rate di importo costante mediante il piano di ammortamento c.d. "alla francese" (rata di rimborso costante nel tempo, con la quale vengono rimborsati sia l'importo dell'imposta dovuto e sia gli interessi.)
2. L'accoglimento o il rigetto della richiesta di rateizzazione viene comunicata a mezzo A/R o PEC all'indirizzo indicato nell'istanza, entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta l'istanza o i chiarimenti resisi necessari.
3. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di ammortamento con la precisa indicazione del numero delle rate, i relativi importi, la relativa decorrenza e l'ammontare degli interessi dovuti.

4. In caso di riscossione coattiva, il fermo amministrativo e l'ipoteca possono essere iscritte solo dopo il rigetto dell'istanza ovvero in caso di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.
5. Con il pagamento della prima rata è possibile chiedere la sospensione del fermo amministrativo.
6. Per le rateazioni di importo superiore ad euro 10.000,00 è richiesta apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia che copra tutto il periodo di rateazione, sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. In caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
7. Il piano di rateazione viene calcolato con applicazione di un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente.
8. Gli interessi saranno applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata e saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

Art.17

ISTRUTTORIA CONCESSIONE RATEAZIONE

1. L'istruttoria per la concessione della rateazione viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario incaricato provvede alla verifica sulla completezza della domanda e della documentazione allegata presentata.
2. Il funzionario di cui al comma 1 può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che lo stesso indicherà nell'atto di richiesta e/o eventualmente disporre accertamenti sugli atti e sulle dichiarazioni rese dal contribuente.
3. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà la decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.
4. L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta, inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti

Art. 18

CONTROLLI

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000 il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria e

decade dal beneficio della rateazione eventualmente accordata.

CAPO II: RIMBORSO E COMPENSAZIONE

Art. 19 **RIMBORSI TRIBUTARI**

1. Il contribuente può richiedere, ai sensi della L.296/2006, art. 1, comma 164 il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, il funzionario responsabile procede all'esame della medesima e notifica (anche mediante raccomandata A.R.), il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione. Gli interessi relativi alle somme da rimborsare, calcolati con il tasso legale, decorrono dal giorno del versamento.
3. Se la documentazione è insufficiente o incompleta verrà chiesta la regolarizzazione dell'istanza. Decorsi novanta giorni da tale richiesta, l'istanza è da ritenersi decaduta se non viene integrata. Pertanto, il contribuente, per riattivare il procedimento, è tenuto a presentare una nuova istanza.
4. I rimborsi, possono essere concessi anche attraverso compensazione o d'ufficio nel caso in cui, in seguito ad attività di verifica e controllo della posizione contributiva, il contribuente risulti a credito d'imposta. In tal caso non sono liquidati interessi.
5. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a € 12,00 (stesso importo del limite di versamento per i tributi).

Art. 20 **SOGLIE MINIME PER VERSAMENTI E RIMBORSI**

1. Non si procede alla riscossione volontaria delle entrate tributarie ed al recupero coattivo delle entrate che, riferite al debitore e per lo stesso esercizio, siano valutate di modica entità secondo i criteri di seguito indicati.
2. Parimenti non si procederà al rimborso di somme non dovute, valutate di modica entità.
3. I limiti di cui ai commi precedenti sono determinati tenendo conto delle modalità di versamento stabilite dalla legge, delle attività istruttorie e di procedimento che il Comune dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione e al rimborso, nonché degli oneri di riscossione e quindi del vantaggio economico conseguente.

4. Per i versamenti di imposta da effettuare è stabilito l'importo minimo nella somma di euro 12,00.
5. Il limite di esenzione di cui al precedente comma vale anche per i versamenti diretti di sanzioni e/o interessi relativi ai rispettivi tributi.
6. Per i versamenti dovuti a seguito di attività comunale di controllo e per i rimborsi di tributi indebitamente versati, è fissata la soglia minima di Euro 12,00.
7. Il limite di esenzione di cui al comma 6, si intende comprensivo anche dell'ammontare di eventuali sanzioni ed interessi gravanti sul tributo indicato.
8. Non si procede alla notificazione di avvisi di liquidazione e di accertamento irrogazione di sanzioni ovvero alla riscossione ordinaria o coattiva e non si dà seguito alle istanze di rimborso, qualora le somme liquidabili, accertabili, riscuotibili in via coattiva o rimborsabili, compresi i relativi oneri accessori non superino i limiti stabiliti dal presente articolo.
9. Per le riscossioni o i rimborsi diversi da quelli suindicati l'importo minimo è parimenti fissato in Euro 12,00. Tale limite varrà unicamente per le operazioni di conguaglio predisposte dagli uffici comunali con riferimento ai servizi resi all'utenza per la cui fruizione sono previsti pagamenti periodici (es. mense scolastiche, rette nidi, trasporti scolastici, ecc.).

Art. 21 COMPENSAZIONE

1. In applicazione dell'art. 1, comma 167, della legge n. 296 del 27/12/2006, nonché dell'art. 8 comma 1 della legge 212/2000, è previsto in linea generale l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a titolo di tributi locali.
2. L'obbligazione tributaria può essere estinta, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi natura tributaria anche diversa tra loro, e anche riferiti ad anni di imposta diversi, a condizione che il credito sia certo, determinato ed esigibile.
3. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante riscossione coattiva, per le somme derivanti da atti esecutivi e per le somme che l'Ente è tenuto a rimborsare a seguito delle sentenze relative a controversie tributarie.
4. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di cui al comma precedente deve presentare al Comune, entro i termini decadenziali previsti per il rimborso, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;

- la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
- 6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
- 7. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo oggetto di compensazione.
- 8. Anche le obbligazioni non tributarie possono essere estinte mediante compensazione secondo i principi stabiliti dal codice civile, sulla base di una espressa richiesta del contribuente.

CAPO III: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 22

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

1. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, conformemente a quanto previsto dal regolamento di contabilità del Comune, provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata, quando non sussistono prove certe, anche se suscettibili di prova contraria, dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
3. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste dalla normativa regionale e statale in materia ed in conformità a quanto previsto nell'articolo 52, comma 5, del DLgs n. 446/1997.
4. Gli uffici comunali competenti hanno facoltà di accedere, alle condizioni e limiti di legge, sia in forma puntuale sia in forma massiva, a tutte le informazioni presso archivi pubblici, tenuti anche in forma elettronica, che debbano essere resi conoscibili ai fini dei controlli tributari.
5. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali negli immobili oggetto di imposizione tributaria sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo.
6. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti l'ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate compresa l'attività di ispezione.

Art. 23
AVVISO BONARIO E CONTRADDITTORIO PREVENTIVO CON IL
CONTRIBUENTE

1. Prima di procedere all'emissione di atti di imposizione, il funzionario responsabile può invitare il contribuente, a mezzo di apposito avviso, a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti nell'avviso stesso, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell'Ufficio.
2. Il contribuente ha la facoltà di procedere nel medesimo termine all'esibizione di documenti mancanti, alla sanatoria di documenti irregolari ed alla regolarizzazione di errori formali.

Art. 24
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.

Art. 25
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. L'entrata non tributaria è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore, determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito.
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal responsabile dell'entrata.
3. La contestazione del mancato pagamento di somme non aventi natura tributaria e dovute al Comune deve avvenire per iscritto, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altra forma di notifica, con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
4. I funzionari responsabili che hanno promosso l'accertamento dell'entrata, qualora si verificano situazioni nella gestione dell'entrata medesima a fronte delle quali è diminuito o aumentato l'importo del credito, dovranno comunicare tempestivamente la diminuzione o l'aumento dell'accertamento al responsabile del servizio finanziario.

Art. 26

DISCARICO PER CREDITI INESIGIBILI

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio Ragioneria del Comune l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili, cioè crediti per i quali sono terminate infruttuosamente le procedure esecutive, o in caso di irreperibilità assoluta del debitore.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

Art. 27

INGIUNZIONI DI PAGAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui alla Legge n°160/2019 (Legge di Bilancio 2020) con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 28

INTERESSI

1. Gli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito degli stessi di imposte e tasse sono dovuti nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.
2. Sulle somme dovute all'Amministrazione a seguito di emissione di provvedimenti di rateazione sono applicati gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale su base annua calcolati a giorni.
3. Gli interessi sui rimborsi sono riconosciuti su richiesta del contribuente e decorrono dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 29

NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

1. La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere fatta, oltre che dai messi comunali, anche a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, PEC ovvero, se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio, appositamente autorizzata.

2. La Giunta Comunale può stabilire il recupero delle spese di notifica.

TITOLO III: RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE

Art. 30

OGGETTO

1. Il presente titolo, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente titolo e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Art. 31

ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 32

ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 33

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019 (*cd. Riscossione straordinaria d'urgenza*).
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Piazzola sul Brenta (PD);
 - b) l'Agenzia delle Entrate;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a euro 30.

Art. 34

INTERESSI MORATORI

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali.

Art. 35

COSTI DI ELABORAZIONE E NOTIFICA

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

TITOLO IV°: STRUMENTI DEFLATTIVI

Art. 36 OGGETTO

1. Si definiscono deflattivi tutti quegli strumenti, a disposizione dell'Ente locale e del contribuente, che hanno l'obiettivo di prevenire o ridurre il più possibile il contenzioso tributario. Lo scopo è quello di porre le condizioni necessarie per raggiungere un accordo transattivo extragiudiziale tra la pretesa dell'Ente da una parte e il contribuente dall'altra.

Art. 37 DIRITTO DI INTERPELLO

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al funzionario responsabile dell'entrata, (che risponde entro novanta giorni), circostanziate e specifiche istanze di interpello, cioè domande che riguardano l'applicazione delle norme in tema di entrate del Comune o casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando eventualmente le proprie interpretazioni ed il modo di agire si intende adottare. La presentazione dell'istanza non sospende i termini previsti per il pagamento, non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro novanta giorni dalla sua proposizione, si intende che il funzionario responsabile concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, o, in mancanza di risposta, dalla interpretazione su cui si è formato il silenzio assenso, è nullo.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale.
4. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal funzionario responsabile del tributo entro il termine di novanta giorni dalla sua proposizione.
5. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'art. 11, L.212/2000 recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.
(Per la disciplina completa del presente istituto si rinvia al Regolamento comunale del diritto di interpello adottato con DCC n°43 del 16/11/2016)

Art. 38
AUTOTUTELA

1. Il funzionario responsabile nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - a) all'annullamento totale o parziale dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati (vizi di legittimità);
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo (vizi di merito);
 - c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento;
 - d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.
2. Rientra nell'esercizio legittimo del potere di autotutela, la facoltà di sospendere l'efficacia degli atti impositivi, di accertamento od esecutivi relativi a qualsiasi entrata comunale, per un massimo di novanta giorni, quando l'esecuzione dell'atto possa comportare svantaggi nell'attività amministrativa e sempre che sia rinvenibile un interesse dell'Amministrazione alla sospensione di un atto che potrebbe rivelarsi illegittimo. La sospensione non potrà essere concessa quando sia riscontrabile il rischio, anche solo eventuale, di non pervenire alla riscossione.
3. Si ha la rinuncia all'imposizione ogni qual volta il rapporto tra i costi connessi al recupero della pretesa finanziaria e l'importo recuperabile, sia tale da rendere l'operazione antieconomica.

Art. 39
PROCEDIMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Nell'esercizio del potere di autotutela va data assoluta priorità alle fattispecie di rilevante interesse generale e, in particolare, a quelle per le quali sia in atto o vi sia il rischio di un elevato livello di contenzioso.
2. E' esclusa l'autotutela per motivi o vizi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Amministrazione comunale. E' invece ammesso il ritiro del provvedimento per vizi e motivi diversi da quelli posti a fondamento della sentenza del giudice.
3. Per l'atto di ritiro è richiesta la stessa forma prescritta per l'emanazione dell'atto oggetto del ritiro.
4. Il provvedimento che dispone l'annullamento o la revoca deve essere adeguatamente motivato.
5. L'esercizio del potere di autotutela spetta al funzionario responsabile dell'entrata o, comunque, a colui che ha emanato il provvedimento che si intende ritirare.
6. Il contribuente o l'utente, per mezzo di istanza resa all'Amministrazione comunale ai sensi del DPR n. 445/2000, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo.

7. Le istanze tendenti all'adozione di atti di ritiro sono indirizzate al funzionario responsabile che ha curato l'emanazione del provvedimento da ritirare.
8. Dell'annullamento o della revoca del provvedimento va data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
9. L'esercizio dell'autotutela è esercitabile anche se:
 - L'atto è divenuto definitivo per avvenuto decorso dei termini per ricorrere;
 - Il ricorso presentato è stato respinto per motivi di ordine formale
 - vi è pendenza di giudizio
 - il contribuente non ha prodotto alcuna istanza
10. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.

Art.40

IPOTESI DI ANNULLAMENTO D'UFFICIO

1. Il potere di annullamento d'ufficio dell'atto recante la pretesa finanziaria viene esercitato in tutte le ipotesi in cui l'Amministrazione, anche in assenza di istanza di parte, riscontra l'illegittimità del provvedimento già emanato e ne estingue totalmente o parzialmente l'effetto;
2. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali tra le altre:
 - a) errore di persona o soggetto passivo;
 - b) evidente errore logico o di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - c) mancanza assoluta, incompletezza dei presupposti per l'applicazione del tributo o errore sugli stessi;
 - d) duplicazione dell'imposizione per lo stesso oggetto impositivo;
 - e) mancata considerazione dei versamenti regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, entro i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni e regimi agevolativi precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione comunale;

Art. 41

COMPENSI INCENTIVANTI

1. Per l'istituto dei compensi incentivanti, derivanti dal maggiore gettito accertato e riscosso e relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, si rinvia alle disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1091 della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019).

Art. 42

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Sono fatte salve le rateazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento
4. Dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è abrogato il *Regolamento per la determinazione della misura annua degli interessi per la riscossione e i rimborsi di tributi comunali; determinazione degli importi minimi di pagamento e di rimborso dei tributi comunali* approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2007